**TAR Veneto, sez. III n. 1031 del 23/07/2012 – Pres. Di Nunzio – Est. Morgantini – Ric. Merlo S.r.l. c. Comune di Scorzè**

**Bonifiche**  – Amianto – Legittimità dell’ordinanza sindacale – Messa in sicurezza temporanea

*Allo scopo di* *porre rimedio ad una situazione di grave pericolo per la salute è legittimo il provvedimento del Sindaco, di carattere ordinatorio per la messa in sicurezza dei luoghi, anche se non preceduto da idonea comunicazione di avvio del procedimento.*

Fatto e Diritto

1. Con l’ordinanza n° 1 del 25 Febbraio 2010 il Sindaco del Comune di Scorzè, sul presupposto del ritrovamento di amianto nel cantiere “Autoparco Scarl”, ha tra l’altro ordinato a parte ricorrente:

- di segnalare le aree di scarico del materiale costituente il sottofondo e di individuare i fornitori in riferimento alle aree di scarico;

- di presentare entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza un piano di caratterizzazione.

Con l’ordinanza n° 3 del 10 Marzo 2010 il Sindaco del Comune di Scorzè ha tra l’altro ordinato a parte ricorrente di dare inizio ai seguenti lavori per la messa in sicurezza temporanea dell’area:

- copertura del rilevato esistente, delle aree laterali costituenti la scarpata del medesimo e delle aree contermini per una profondità ulteriore di cm 100, mediante posa di teli, assicurando nel contempo, sopra la copertura costituita da teli, adeguata zavorra al fine di evitare il sollevamento dei teli medesimi;

- completamento dei terrapieni esistenti, posti lungo il perimetro dell’area, mediante ulteriore apporto di terreno, ove mancanti;

- realizzazione di nuovo terrapieno in prossimità della condotta esistente, posta al di sotto del rilevato stradale della Strada Regionale n° 515 ad ulteriore e maggiore separazione tra l’area, le acque ivi presenti e il fossato esistente.

2. Parte ricorrente lamenta che l’ordinanza sindacale n° 1 del 2010 non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

La doglianza è infondata.

Infatti con l’ordinanza impugnata l’Amministrazione intende porre rimedio ad una situazione di grave pericolo per la salute, che ha imposto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, così come consentito dal primo comma dell’art. 7 della legge n° 241 del 1990.

La circostanza che l’ordinanza impugnata abbia anche un contenuto di annullamento in via di autotutela di precedenti ordinanze non smentisce quanto sopra, essendo la motivazione della determinazione di autotutela, oltre alla rimozione di atti illegittimi, anche la concorrente necessità di porre rimedio ad una situazione di grave pericolo per la salute.

3. Parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha indirizzato le ordinanze impugnate prioritariamente avverso i soggetti fornitori dei materiali, cui i nominativi erano stati prioritariamente indicati dalla ricorrente e ha omesso l’espressa attestazione dell’avvenuto compiuto espletamento dell’attività di indagine, verifica ed intimazione nei confronti del soggetto inquinatore.

La doglianza è infondata.

Le ordinanze impugnate fanno riferimento alla circostanza che l’amianto è stato conferito in loco per effetto dei lavori di realizzazione del piazzale dell’autoparco, che parte ricorrente aveva incarico di realizzare sulla base di contratto d’appalto.

Ne consegue che l’Amministrazione ha verificato che parte ricorrente ha eseguito tali lavori, utilizzando materiali contenenti amianto e dunque accertando la colpevolezza di parte ricorrente.

Non risulta dunque violato l’art. 250 del D. Lgs. n° 152 del 2006, che impone l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione.

La circostanza, evidenziata da parte ricorrente, che la stessa avrebbe acquistato da terzi i materiali contenenti amianto non libera da colpa, avendo potuto parte ricorrente verificare le caratteristiche del materiale acquistato.

4. Parte ricorrente lamenta illogicità e difetto di motivazione riguardo i criteri di caratterizzazione dell’area imposti con l’ordinanza n° 1 del 25 Febbraio 2010.

La doglianza è infondata.

Infatti parte ricorrente afferma l’illogicità dei criteri imposti, con la circostanza che l’analisi visiva di verifica (imposta) risulterebbe esclusivamente ristretta al solo materiale di scavo movimentato durante la realizzazione della trincea.

Per contro il movimento del materiale di scavo nella realizzazione della trincea può condurre al ritrovamento di amianto. Più in generale il collegio osserva che la procedura di caratterizzazione imposta con l’ordinanza impugnata è in sé logica. Parte ricorrente non ne ha dimostrato l’inidoneità alla realizzazione del fine proposto.

Anche con riferimento al contenuto dell’ordinanza n° 3 del 10 Marzo 2010 parte ricorrente non ne ha dimostrato l’illogicità.

L’Amministrazione ha invece adeguatamente motivato l’ordinata procedura di messa in sicurezza dell’area, con riferimento tra l’altro alle seguenti circostanze:

- contenere e confinare il trasporto di materiale polverulento costituito da amianto;

- a seguito delle precipitazioni le fibre amiantifere potrebbero state trasportate altrove e avere contaminato l’area contermine e/o le aree esterne all’area denominata “Autoparco”;

- analisi delle caratteristiche del sito;

- necessità di contenere l’ulteriore contaminazione delle aree e delle acque esterne per effetto del dilavamento.

5. Parte ricorrente lamenta che le proposte alternative, predisposte dalla stessa parte ricorrente, non sono state prese in considerazione.

La doglianza è infondata.

Infatti l’ordinanza n° 3 del 10 Marzo 2010, impugnata, è motivata anche con specifico riferimento alla circostanza che le soluzioni alternative proposte da parte ricorrente sono state ritenute non adeguate allo scopo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

La complessità del procedimento consente di compensare le spese.